

# ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura  
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

## DIREZIONE

**Decreto del Direttore**

**n. 115 del 28 settembre 2017**

*Oggetto:* Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica- D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175- Adempimenti di cui all'art. 24- Ricognizione positiva-  
Revoca del decreto n. 112 del 20 settembre 2017

---

*Allegati:*

*Dirigente responsabile:* Roberto Pagni

*Estensore:* Paola Sacchetti

*Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L. .R. 60/99*

*Pubblicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell'ARTEA (PBD)

*Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione "Amministrazione trasparente"*

## IL DIRETTORE

Vista la L.R. della Regione Toscana 19 novembre 1999 n. 60 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 02/11/2016 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore di A.R.T.E.A.;

Considerato:

- quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

- che l'art. 4 comma 1) del T.U.S.P. recita "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

- che l'art. 4, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., dispone che le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017 si deve provvedere ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 ;

Visto il precedente decreto n. 112 del 20 settembre 2017, con il quale è stata approvata la ricognizione negativa;

Tenuto conto che da un approfondimento di istanza risulta che con decreto del direttore n. 62 del 12 maggio 2015 questa Agenzia ha aderito alla Società Consortile Energia Toscana (CET Srl) – Piazza Indipendenza, 16-Firenze- CF/P.IVA 053447200486 per poter usufruire dei servizi offerti dal Consorzio, ed in particolare i servizi relativi alle utenze per la fornitura dell'energia elettrica e del gas metano;

Considerato che la partecipazione di cui al punto precedente è pari a €65,56 che corrisponde allo 0,072% del capitale sottoscritto del CET Srl di €91.780,34;

Dato atto che Regione Toscana, per gli approvvigionamenti in materia di energia elettrica, gas naturale, combustibili per riscaldamento ed interventi di efficientamento energetico ha promosso la costituzione del "CET – Società Consortile Energia Toscana", aderendovi con deliberazione di Giunta Regionale nr. 252/2002, sottolineando – con delibera di Giunta Regionale nr. 1002/2002 – il proprio ruolo di soggetto promotore della costituzione del CET (tramite l'aggregazione di pubbliche amministrazioni, per l'attuazione di politiche energetiche a livello regionale);

Rilevato pertanto che, sin dall'inizio della sua costituzione, il CET, per espresso indirizzo regionale, è stato aperto alla partecipazione di altre pubbliche amministrazioni aventi consumi di energia elettrica e gas ubicati sul territorio regionale;

Rilevato come - con successiva delibera di Giunta Regionale nr. 9-2005 - Regione Toscana abbia affermato di aver costituito il CET con lo scopo di assicurare l'acquisto di energia elettrica e gas

metano per le necessità dei propri soci e come anche - a seguito dell'evoluzione normativa in materia di appalti - tale soggetto sia diventato centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/06, per gli acquisti regionali in materia energetica;

Considerato pertanto che tra gli scopi sociali del CET vi è: l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato; la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi dei propri soci; la promozione di iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati a favore dei soci; la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili;

Considerato quindi che i soci sono esclusivamente enti pubblici, associazioni di enti pubblici o società con totale partecipazione pubblica;

Considerato inoltre che il CET ha quindi proceduto, come centrale di committenza così come definita dall'allora vigente art. 33 del D.Lgs. 163/06, all'indizione di gare d'appalto in materia, per Regione e per i soci aderenti, con l'obiettivo di ottenere sul territorio regionale toscano, prezzi inferiori a quelli delle Convenzioni Consip;

Considerato altresì che, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", è stato anche stabilito come Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ricorra – per le gare in materia energetica - alla centrale di Committenza CET (come affermato dal vigente art. 42 bis della L.R. 38/2007);

Considerato quindi che, il ruolo di CET è stato rafforzato dall'obbligatorietà (per le strutture della Giunta, gli enti ed agenzie istituite con legge regionale) del ricorso alle procedure di gara espletate da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore (obbligo sancito dall'art. 42 bis comma 3 della L.R. 38/2007);

Rilevato quindi come CET, oltre a gestire unitariamente le procedure di gara in materia energetica sul territorio regionale, risulti essere unico interlocutore tra fornitori e soci, con l'obiettivo di:

- Facilitare le procedure di attivazione delle forniture dei nuovi aggiudicatari, diminuendo la probabilità di errore in fase di cambio di gestore (cosiddette operazioni di switching delle utenze);
- Assistere i soci in tutte le pratiche di connessione;
- Verificare a campione o su richiesta del socio, la correttezza delle fatture emesse dal gestore;
- Consuntivare, archiviare ed elaborare i dati sui consumi delle utenze, rendendoli disponibili per monitoraggi economici ed energetici;
- Svolgere funzione di ufficio tecnicamente specializzato nei rapporti con la "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" e in grado di valutare, leggere ed eventualmente trasmettere ai soci i provvedimenti deliberativi di tale soggetto;

Visto l'art. 20 del citato testo unico "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni";

Vista la delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 102 del 21.12.2016 che ha determinato la valenza strategica della Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l. - C.E.T s.c.r.l. per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e ne ha promosso una razionalizzazione tesa all'incremento del fatturato in misura stabile sopra ai limiti previsti dall'art. 20 del testo unico citato;

Valutato opportuno mantenere tale partecipazione, per le finalità perseguite dal CET, per il quadro normativo regionale e per i vantaggi ricadenti sull'Agenzia;

Ritenuto necessario pertanto dover abrogare integralmente il precedente decreto n. 112 del 20 settembre 2017;

Tenuto conto

- che la ricognizione di cui al punto precedente è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui non si possieda alcuna partecipazione e che l'esito di tale ricognizione deve essere comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n.90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

- che copia del presente decreto deve essere inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo le disposizioni dell'art. 24 comma 1) e comma 3) del T.U.S.P. e dell'art. 21 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

#### DECRETA

- 1) Di revocare il precedente decreto n. 112 del 20 settembre 2017 che aveva dato luogo ad un esito negativo della ricognizione effettuata ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- 2) Di approvare la nuova ricognizione che ha dato esito positivo rilevando la partecipazione dell'Agenzia a CET – Società Consortile Energia Toscana Srl – per la quota pari a €65,56 (pari allo 0,072% del capitale di CET);
- 3) Di valutare opportuno il mantenimento di tale partecipazione per i motivi espressi in narrativa;
- 4) Che l'esito della ricognizione, di cui al presente decreto, sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n.90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, da parte della P.O. "Funzionamento dell'Agenzia";
- 5) Che copia del presente decreto deve essere inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo le disposizioni dell'art. 24 comma 1) e comma 3) del T.U.S.P. e dell'art. 21 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, da parte della P.O. "Funzionamento dell'Agenzia";

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all'indirizzo [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007

Il Direttore  
*Roberto Pagni*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*